

Numero Cas

101-14-4

Numero Indice

612-079-004

Numero CE

202-918-9

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela

2,2'-Dicloro-4,4'-metilendianilina (MOCA); 4,4'-metilenbis(2-cloroanilina) 4,4'-metilene-bis-(2cloro-anilina) 2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina

Tipo pericolo

Cancerogena (C) Categoria 1B

Specifiche

Ammina aromatica

Normativa di riferimento

Reg (CE) 1907/2006

Normativa specifica

Reg (CE) 552/2009 Reg (UE) 109/2012 Reg (UE) 126/2013 Reg (UE) 2018/675 Reg (UE) 2017/1510 Reg (UE) 895/2014

Restrizione e/o autorizzazione

Restrizione 28 - Allegato XVII

Restrizione 43 - Allegato XIV

Autorizzazione 27

Decisioni autorizzazione

Testo del divieto e/o restrizione

Restrizione 28 - Allegato XVII

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.

1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:

— come sostanze,

- come componenti di altre sostanze, o
- nelle miscele,

per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:

- al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
- alla pertinente concentrazione specificata nella direttiva 1999/45/CE, qualora nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 non sia indicato nessun limite di concentrazione specifico”.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: “Uso ristretto agli utilizzatori professionali”

2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

- ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
- ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
- ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
 - ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
 - agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
 - ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
- ai colori per artisti di cui alla direttiva 1999/45/CE
- alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data

Appendice 11

Deroghe per sostanze specifiche

1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O₂)], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio

Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

b) Acido perborico [H₃BO₂(O₂)], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O₂)], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.

(1) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1

Restrizione 43 - Allegato XVII

1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell'appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:

- capi d'abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,
- calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, copriesedie, borse portate attorno al collo,
- giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio,
- filati e tessuti destinati al consumatore finale.

2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.

3. I coloranti azoici elencati nell'appendice 9, "lista dei coloranti azoici" non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

Coloranti azoici - Appendice 10 - Elenco dei metodi di prova

Organismo europeo di normalizzazione Riferimento e titolo della norma armonizzata Riferimento della norma dichiarata obsoleta

CEN EN ISO 17234-1:2010 CEN ISO/TS 17234:2003

Cuoio — Analisi chimiche per la determinazione di
alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti — Parte 1: Determinazione
di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici

CEN EN ISO 17234-2:2011 CEN ISO/TS 17234:2003

Cuoio — Analisi chimiche per la determinazione di alcuni
coloranti azoici nei cuoi tinti — Parte 2: Determinazione del

4-amminoazobenzene

CEN EN 14362-1:2012 EN 14362-1:2003

Tessili — Metodi per la determinazione di alcune ammine EN 14362-2:2003

aromatiche derivate dai coloranti azoici —

Parte 1: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti

azoici accessibili con e senza estrazione delle fibre

CEN EN 14362-3:2012 -----

Tessili — Metodi per la determinazione di alcune

ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici —

Parte 3: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici

che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene.

Autorizzazione 27 - Allegato XIV

Data entro cui devono pervenire le domande(1): 22 maggio 2016 (*)

Data di scadenza(2): 22 novembre 2017(**)

(1) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(2) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006

(*) 1 settembre 2019 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio destinati alla riparazione di articoli la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quel pezzo di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.

(**) 1 marzo 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per la riparazione degli articoli la cui produzione ha cessato o cesserà entro la data di scadenza per tale sostanza, se tale sostanza è stata usata nella produzione di tali articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quei pezzi di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto

tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.

Note